



Sent. N. 37/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.26330 del registro di Segreteria su ricorso proposto dai Signori OMISSIS..

tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Rosaria Pasca del Foro di Lecce, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo PEC: pasca.rosaria@ordavvle.legalmail.it,

avverso

L'INPS - Gestione dipendenti pubblici, Direzione provinciale di Cagliari, rappresento e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini del 22 marzo 2024, dagli avvocati Marina Olla (avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it), Alessandro Doa (avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it) e Stefania Sotgia (avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna INPS, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2

Visto il ricorso pensionistico depositato in data 17.2.2025;

	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 13.2.2026, l’avv. Matteo Atzeni, su delega dell’Avv.	
	Rosaria Pasca, per i ricorrenti e l’Avv. Marina Olla per l’INPS.	
	FATTO	
	Le parti ricorrenti riferivano di aver prestato servizio nel Corpo della	
	Polizia Penitenziaria e di essere titolari di trattamento pensionistico misto	
	retributivo/contributivo, senza aver ottenuto la già richiesta riliquidazione del	
	trattamento con l’applicazione del più favorevole meccanismo di calcolo	
	previsto dall’art.54 DPR n.1092/1973	
	Premesso che il Legislatore, con l’introduzione dell’ art 1, comma 101,	
	L. n. 234/2021, disponeva l’estensione normativa dell’art 54 DPR 1092/1973,	
	anche al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, con	
	l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, veniva richiesto il	
	ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento con l’applicazione dei	
	benefici introdotti dal Legislatore.	
	Alla richiesta non seguiva riscontro.	
	La difesa dei ricorrenti domandava quindi il riconoscimento del diritto	
	alla riliquidazione del trattamento previdenziale, con vittoria delle spese di	
	lite.	
	Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 10.10.2025.	
	In data 29.9.2025, la difesa dell’INPS si è costituita in giudizio e ha	
	domandato di dichiarare il decorso dei termini prescrizionali di tutti i ratei di	
	pensione relativi a periodi antecedenti il quinquennio rispetto alla data di	
	notificazione delle diffide e comunque di dichiarare la cessazione della	
	materia del contendere in ordine alla liquidazione delle pensioni in godimento	
	2	

a far data dal 1.1.2022, atteso che le pensioni sarebbero state adeguate per ciascun ricorrente, come da tabella allegata alla memoria di costituzione e documentazione allegata (pagamenti in parte disposti nel luglio 2025 e in parte programmati per dicembre 2025).

All'udienza del 10.10.2025 il ricorso veniva rinviato all'odierna
udienza su richiesta della difesa delle parti ricorrenti.

All'odierna udienza la difesa dei ricorrenti ha confermato l'intervenuta riliquidazione del trattamento previdenziale per ciascun pensionato e ha convenuto in merito all'intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia insistito per la condanna dell'ente previdenziale resistente alle spese del giudizio. L'INPS ha insistito per la regolazione delle spese secondo giustizia.

Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.

DIRITTO

Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio dai ricorrenti risulta riconosciuta dall'INPS, che ha provveduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale secondo i parametri previsti dall'art.54 DPR n.1092/1973, così come interpretato dalla Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenze n.1/QM/2021 e n.12/QM/2021) ed alla luce dell'intervenuta estensione - prevista dall'art.1, comma 101, Legge n.234/2021 – al personale appartenente alla Polizia Penitenziaria.

	In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Sezione	
	deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e	
	diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.	
	In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà	
	della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro	
	900,00, oltre accessori di legge.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in	
	epigrafe,	
	DICHIARA	
	la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte	
	ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale che si	
	liquidano nella somma di euro 900,00 (novecento/00), oltre accessori di legge.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026.	
	Il Giudice Unico	
	Gaetano Berretta	
	(firmato digitalmente)	
	Depositato in segreteria il 03/03/2026	
	Il Dirigente	
	Paolo Carrus	
	(firmato digitalmente)	
	4	